



COMUNE DI GRECCIO

Provincia di Rieti

ORDINANZA SINDACALE

N° 23 DEL 21.11.2025

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri in vetro agli esercizi pubblici, commerciali ed esercenti il commercio su aree pubbliche in occasione delle manifestazioni natalizie che si terranno a Greccio nel periodo 29 novembre 2025 - 6 gennaio 2026 nei giorni interessati dagli eventi.

IL SINDACO

Visti:

- L'articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998;
- L'art. 50 co. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 8, co. 1, lett. a) della Legge n. 48/2017, poi così modificato dall'art. 35-ter co. 1 lett. a) L. n. 132/2018;
- La legge 24 novembre 1981 n. 689;
- L'art. 35 ter co. 1 lett. a) della Legge n. 132/2018;

Premesso che nel periodo dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, si terranno a Greccio delle manifestazioni natalizie quali:

- Mostra mercato dell'artigianato e dell'oggettistica per il presepe;
- Rievocazione storica del primo presepe nel mondo

Considerato che tali manifestazioni si terranno nei giorni: 29-30 novembre 2025, 5,6,7,8,13,14,20,21,24,25,26,27,28,31 dicembre 2025; 1,2,3,4,5,6 gennaio 2026;

Considerato che durante tale manifestazione si registra un notevole afflusso di persone, sia locali sia provenienti da diverse località italiane ed estere;

Rilevato che nel Centro Storico di Greccio luogo della mostra mercato operano numerosi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea, nonché di vendita per asporto e che, durante il periodo di svolgimento della manifestazione sono attivi stand gastronomici all'interno dei quali sarà possibile effettuare la somministrazione di cibi e bevande, così come nei pressi del Santuario luogo della Rievocazione storica del primo presepe nel mondo è presente un'attività di tal genere;

Valutato che l'utilizzo di contenitori di vetro può generare episodi di uso improprio anche per via della dispersione sul suolo dei frammenti che, oltre a costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone, contribuiscono a far percepire il degrado e l'incuria dei luoghi.

Valutato pertanto necessaria la proposizione di misure di sicurezza urbana, dirette a garantire sia la pubblica incolumità che la tutela dell'ambiente, del decoro e della vivibilità del contesto;

Visto lo Statuto comunale

ORDINA

- Nelle aree di svolgimento delle manifestazioni, centro storico di Greccio e aree limitrofe al Santuario Francese, nei giorni 29-30 novembre 2025, 5,6,7,8,13,14,20,21,24,25,26,27,28,31 dicembre 2025; 1,2,3,4,5,6 gennaio 2026 di vietare la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici, commerciali ed esercenti il commercio su aree pubbliche;
- Di vietare l'introduzione all'interno del perimetro di svolgimento delle manifestazioni di bottiglie o altri contenitori in vetro da parte di chiunque partecipi all'evento;
- Agli esercizi pubblici e commerciali operanti nella zona delle manifestazioni, nonché agli esercenti il commercio su aree pubbliche di esporre in modo ben visibile al pubblico la presente ordinanza di divieto di cui al precitato punto, restando ferma la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica.

DA' ATTO CHE

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500 € a 5.000 € in osservanza dell'articolo 50 c. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,

DISPONE

Che la stessa ordinanza sia trasmessa:

- Al Comando della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento;
- Alla Prefettura di Rieti
- Alla Questura di Rieti
- Al Comando stazione Carabinieri Contigliano;

Di pubblicare la presente ordinanza sul sito web del Comune di Greccio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio oppure al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni il primo e 120 giorni il secondo, a decorrere dalla data della notifica.

Il Sindaco
Dott. Emiliano Fabi